

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO – sede di Roma R.G. n. 14698/2023.

**2.1. Nome del ricorrente:** Clelia Francesca Vega Renzi

**2.2. Indicazione dell'amministrazione intimata:** Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Cisia, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

**3.1. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Nel ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

- 1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante *“Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025;*
- 2) D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati *“Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”;*
- 3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che *“Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”;*
- 4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle *“Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione*

*delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;*

**5)** del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”;*

**6)** del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 *“Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”;*

**7)** dell'Avviso del 4-8-2023 - *Rettifica relativa agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del decreto ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023;*

**8)** ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato 1 e dell'allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

**9)** del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

**10)** della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati;

**11)** dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;

**12)** della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione

superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;

**13)** della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

**14)** del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

**15)** dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

**16)** del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

**17)** del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

**18)** degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

**19)** degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che *“il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonché di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”*, nella parte in cui (allegato 2) è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui *“le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l’interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”*; della nota di diniego del Cisia sull’accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell’indice degli atti ove non si concede l’estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto;

**20)** del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

**21)** del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

In sintesi, la scelta del Ministero di introdurre una procedura di equalizzazione, con cui al vero punteggio ottenuto dai concorrenti si aggiunge un “bonus” legato ad un procedimento matematico di equalizzazione, è illegittima perché:

**sub a) priva di copertura normativa;**

**sub b) in violazione degli stessi lavori preparatori** che per un verso giustificano il nuovo modello in ragione delle nuove possibilità di studio in vista della prova, per altro verso non dimostrano affatto di aver dato vita a “*pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test*”;

**sub c)** semplicemente **non accettabile** nell’ambito di una procedura competitiva, non essendo affatto inevitabile la scelta adottata anche rispetto ai benefici ottenuti.

**Sub a)** Come riportato in premessa la storia del concorso conosce un’unica variante alla valutazione oggettiva di tutti i candidati con identica prova nazionale ed unica data.

Con il D.Lvo. n. 21/08 si intervenne normativamente proprio in ragione della necessità di una copertura legislativa per introdurre un correttivo al punteggio. A fronte di una prova comunque unica a livello nazione ed uguale per tutti i candidati, si introdusse un ulteriore punteggio aggiuntivo (al massimo di 10 punti e dunque in linea di massima un bonus simile a quello di cui ci si occupa) in ragione del voto di diploma ottenuto e ulteriormente normalizzato sulla base dei percentili di estrazione territoriale del dato.

La scelta di agire a mezzo di meri provvedimenti ministeriali che, a ben vedere, non seguono neanche lo spirito di riforma dei lavori parlamentari (risoluzione e tavolo tecnico), è illegittima e va annullata.

**II. SULLE DOMANDE DIVULGATE E SU ULTERIORI STORTURE DELL'ALGORITMO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TAVOLO TECNICO, NOMINATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 24 SETTEMBRE 2021, N. 1095 E DELLA RISOLUZIONE APPROVATA IN DATA 15 FEBBRAIO 2022 DALLA VII COMMISSIONE PARLAMENTARE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) N. 7-00789.**

In subordine rispetto al primo motivo, ove si ritenga che il sistema di equalizzazione è correttamente introdotto, è illegittimo il suo concreto dipanarsi perché:

- pare appurato che le domande somministrate nella sessione di aprile siano state divulgate da studenti che vi avevano partecipato senza che, presone atto, Ministero e Cisia, le abbiano eliminate dalle successive batterie somministrate a luglio.

- le batterie somministrate non erano affatto di *“pari difficoltà e selettività, statisticamente garantita dal lavoro di calibrazione ex-ante ed ex-post su ciascun item impiegato per comporre le diverse versioni dei test”*, tanto da aver

assistito ad un valore di equalizzazione che snatura il senso del punteggio vero stravolgendolo.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.**

1. L'istruttoria è illegittima per una costante sottoutilizzazione dell'offerta formativa universitaria con il fine, neanche celato, di limitare il numero degli accessi sulla base di logiche totalmente differenti da quelle costituzionalmente e legislativamente imposte (Sez. VI, n. 5429/2020).

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

Oltre ad essere errata la stima degli Atenei, lo è parimenti quella del fabbisogno ministeriale. Lo stesso approfondimento del Ministero della Salute conferma **un differenziale di circa 32 mila posti tra stima delle uscite per quiescenza (113.000) dei medici attivi nel 2020 e posti di iscrizione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia (145.000).**

**V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.**

Il D.M. prevede che, anche in ipotesi di chiusura anticipata della graduatoria, i posti disponibili a seguito di rinunce sopravvenute, trasferimenti anche successivi etc, non verranno riassegnati agli idonei in graduatoria. Tale scelta è illegittima in conformità alla giurisprudenza anche di codesto On.le Tribunale (da ultimo nn.

102/22; 1312/17; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2017, n. 1591). **Tali posti vacanti, a differenza di quanto sostiene il D.M. in parte qua impugnato secondo cui ogni effetto derivante dall'annullamento di provvedimenti impugnati spieghi efficacia erga omnes, vanno invece assegnati ai soli ricorrenti** (T.A.R. Palermo Sez. I, n. 2162/09; C.d.S. n. 3953/19; 27 ottobre 2022, n. 9246).

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 E SS. DELLA L.N. 241/90. VIOLAZIONE DELLA L.N. 264/99 E DELL'ART. 24 COST.**

Il MUR, a cui (oltre al CISIA), espressamente erano stati chieste le prove dei candidati ed i concreti dati di equalizzazione, non ha riscontrato l'istanza d'accesso; a ciò si aggiunga che non è stato riscontrato l'accesso civico generalizzato per i quali si insiste.

**4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito [www.university.it](http://www.university.it), in data 5 settembre 2023.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 14698/2023) nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della sottosezione "*LAZIO - ROMA*" della sezione Terza bis del "*T.A.R.*";

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con decreto n. 7074/2023;**



**7. Testo integrale del ricorso introduttivo in allegato.**